



COMUNE DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 292**

**della Giunta comunale**

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI SITI IN TORRE VANGA N. 13 E DELL'AUTOPULENTE ADIACENTE IN CONFORMITÀ AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE (D.M. 29.01.2021). FISSAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA. IMPORTO PRESUNTO PER 7 ANNI EURO 908.463,92 DI CUI EURO 76.475,00 PER ONERI COVID (ONERI FISCALI ESCLUSI).

---

Il giorno 22.11.2021 ad ore 08.52 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: vicesindaco      **Stanchina Roberto**  
          assessore         **Baggia Monica**  
          e assessori       **Bozzarelli Elisabetta**  
                                  **Facchin Ezio**  
                                  **Franzoia Mariachiara**  
                                  **Maule Chiara**  
                                  **Panetta Salvatore**

Assenti: sindaco         **Ianeselli Franco**

e pertanto complessivamente presenti n. 7, assenti n. 1, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il vice sindaco Stanchina Roberto.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

## La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2021/316 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che in data 31.12.2021 si conclude il vigente contratto per il servizio di custodia e pulizia dei bagni pubblici siti in Torre Vanga n. 13 e dell'autopulente adiacente;

visto che pertanto si rende necessario procedere a definire gli aspetti generali che identificano la prestazione quantificandone il relativo importo in vista del nuovo affidamento;

viste le note del competente Servizio Gestione fabbricati del 3 novembre 2021 prot. n. 288111 e dell'11 novembre 2021 prot. n. 296508 e relativi allegati;

visto che, come indicato nelle note sopra citate, il servizio di cui in oggetto è costituito dalle seguenti prestazioni:

A) servizio di custodia e pulizia bagni: il servizio è svolto su sette giorni (dal lunedì alla domenica), comprese festività civili e religiose ed è articolato come segue:

- dalle ore 9.00 alle ore 18.00 nel periodo ottobre – marzo
- dalle ore 9.00 alle 19.00 nel periodo aprile – settembre

salvo modifiche apportate dall'Amministrazione per particolari esigenze di servizio; tale servizio prevede rispettivamente la custodia dei locali e la pulizia dei locali ed aree esterne.

B) servizio di custodia e pulizia del bagno autopulente: il servizio è aperto in via programmata dalle ore 7.00 alle ore 22.00 tutti i giorni della settimana, comprese festività civili e religiose, salvo modifiche apportate dall'Amministrazione per particolari esigenze di servizio;

C) attività a chiamata: in occasione di particolari eventi o manifestazioni che comportino un significativo afflusso di pubblico potranno essere richieste dall'Amministrazione, con un preavviso di almeno 24 ore, delle "attività a chiamata", quali anticipi e/o prolungamenti di orario anche in fascia notturna (oltre le ore 22.00) e/o la presenza di operatori aggiuntivi;

considerato che per il servizio come sopra descritto il Servizio di merito stima un importo annuale al netto di oneri fiscali pari ad euro 129.780,56 (di cui euro 10.925,00 per eventuali oneri Covid) e pari ad euro 908.463,92, per l'intera durata settennale del contratto. Applicando gli oneri fiscali l'importo annuo è pari ad euro 158.332,28 per un totale, per l'intera durata settennale del contratto, di euro 1.108.325,96 comprensivo di oneri fiscali;

rilevato che il Servizio di merito ha precisato nelle note di cui sopra che l'appalto è suddiviso in prestazioni a corpo e prestazioni a misura (attività a chiamata) in modo da poter definire, per le voci a corpo, a priori la quotazione annuale riconosciuta, differenziando anche la quota legata al servizio di custodia e pulizia del bagno esterno dal servizio di custodia e pulizia dei bagni interni;

tenuto conto che, nella quantificazione dell'importo per il nuovo affidamento come sopra indicato, il Servizio di merito ha tenuto conto di vari elementi, quali il numero di ore annue previste per la prestazione del servizio oltre che di possibili interventi a chiamata, il numero di ore annue per il supervisore/coordinatore del servizio, l'acquisto di materiale d'uso, gli oneri per la sicurezza per emergenza Covid 19 oltre che una stima delle spese generali ed utile d'impresa;

atteso inoltre che il valore complessivo del contratto, considerate le opzioni per le quali è quantificabile il valore (proroga tecnica ed aumento del 20%) è pari ad euro 1.168.025,04 (oneri fiscali esclusi);

considerato che il Servizio di merito precisa che l'importo annuo della manodopera legata alle attività ordinarie è pari ad euro 92.113,41 e che pertanto il servizio in oggetto è caratterizzato da alta intensità di manodopera, la quale comporta significativa cautela ai fini dell'applicazione delle clausole sociali previste dalla normativa in materia di appalti;

preso atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale 14 ottobre 2016 n. 1796, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multiservizi, mentre nel caso di lavoratori svantaggiati trova applicazione il CCNL per cooperative sociali;

considerato a tal proposito che l'attuale art. 32 commi 4 e 4sexies della L.p. n.

2/2016 e s.m. impone, in caso di contratti ad alta intensità di manodopera, che sia garantita la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale, con le esigenze organizzative del nuovo aggiudicatario;

visto pertanto che il Servizio di merito precisa che in questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa, con riguardo alla retribuzione complessiva, nonché dal contratto individuale di lavoro, con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro, esistenti alla data del 31.08.2021;

tenuto conto che il Servizio di merito propone, nelle note citate sopra, per l'affidamento in questione, valutata positivamente l'esperienza del contratto attualmente in essere, l'inserimento di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della Legge n. 381/1991, che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Ferma restando l'esigenza di garantire la continuità dei rapporti di lavoro, il Servizio propone che il numero minimo di lavoratori svantaggiati che devono essere impiegati durante l'esecuzione del contratto sia stabilito nella misura del 65% delle unità lavorative complessivamente impiegate e nel rispetto del monte ore settimanale indicato per le persone svantaggiate come meglio specificato nel Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati che sarà successivamente approvato con apposita determinazione dirigenziale con la precisazione che le sopra precisate unità di lavoratori svantaggiati dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto;

considerato che, al fine dell'attuazione di quanto sopra previsto, il Servizio Gestione fabbricati ritiene che l'aggiudicatario debba elaborare e trasmettere al Servizio Welfare e coesione sociale del Comune di Trento i progetti individualizzati per ciascun soggetto svantaggiato impiegato nell'appalto secondo quanto sarà previsto nel Capitolato speciale d'appalto e da eventuali elementi migliorativi proposti dall'impresa in sede di gara, al fine di garantire un adeguato accompagnamento e supporto nel mondo del lavoro;

tenuto conto che nelle note sopra citate, il Servizio di merito propone per il nuovo affidamento una durata di sette anni per le seguenti motivazioni:

- garantire la continuità del servizio così da permettere al nuovo aggiudicatario di poter conoscere la nuova attività e ammortizzare le spese connesse al suo inizio;
- dare maggiore stabilità alle imprese, incentivando la partecipazione di soggetti più motivati e favorendo un maggior impegno rispetto a quello che essi potrebbero dedicare per un contratto di durata limitata;
- garantire maggiore stabilità per i dipendenti delle imprese;
- razionalizzare lo sforzo organizzativo da parte dell'Amministrazione per l'istruzione del nuovo iter per la ricerca di un nuovo gestore in termini di tempi e risorse impiegate;

dato atto che, come precisato dal competente Servizio, l'appalto è costituito da un unico lotto non suddivisibile data l'interconnessione tra le varie prestazioni richieste e la specificità del servizio stesso. La suddivisione in lotti non è possibile dal punto di vista tecnico-pratico ed il coordinamento di diversi operatori economici rischierebbe seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto;

tenuto conto che il Servizio di merito prevede che tale durata abbia inizio dalla data del verbale di avvio del servizio. Ove sussistano oggettive ragioni di urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016 l'Amministrazione ha facoltà di ordinare all'aggiudicatario l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicatario stessa tramite PEC. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, per una durata massima pari a 6 mesi. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni;

preso atto che il Decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, nel suo art. 1, comma 3 stabilisce che, in assenza di disponibilità di convenzioni stipulate da Consip o dalle centrali di committenza regionali e in caso di motivata urgenza, le Amministrazioni pubbliche possono procedere "allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione";

visto l'art. 36 ter1 della L.p. 23/1990, che prevede tra l'altro:

- al comma 5: "[...] Il ricorso alle convenzioni quadro è in ogni caso escluso quando

l'amministrazione aggiudicatrice stipula convenzioni per l'acquisto di servizi o forniture ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 381 del 1991 o procede ad affidamenti ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016) o nei casi previsti dall'articolo 32, comma 4 sexies della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016” e quindi, tra l'altro, nel caso di appalti ad alta intensità di manodopera;

- al comma 6, tra l'altro, “Rimane in ogni caso ferma la facoltà per le amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP s.p.a., ad eccezione dei casi di esclusione individuati dal comma 5 .”;

considerato quindi che la procedura in oggetto rientra tra quelle ad alta intensità di manodopera, ed appurata pertanto l'impossibilità di procedere ad una convenzione APAC (e, per come formulato l'art 36ter di cui sopra, anche ad una convenzione CONSIP), si rende necessario procedere con una procedura autonoma;

visto l'art. 9, comma 2 lett. b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, che attribuisce alla Giunta comunale la competenza ad approvare gli indirizzi per la definizione delle procedure di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ad eccezione delle trattative private;

considerato che il Servizio Gestione fabbricati ha elaborato il documento denominato “Capitolato speciale d'appalto” che costituisce il progetto di contratto e che contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra l'Amministrazione e l'operatore economico che si aggiudicherà il contratto e che sarà approvato con successiva determinazione dirigenziale;

rilevato che il comma 8-bis dell'art. 2 della Legge provinciale 23 marzo 2020 n. 2 prevede che, salve le ipotesi di sospensione, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del bando;

tenuto conto che il competente Servizio, rispetto al tipo di procedura per la scelta del contraente per il servizio in oggetto, individua la procedura aperta per le seguenti motivazioni:

- la procedura aperta è quella che garantisce la maggiore snellezza procedurale oltre che il contenimento dei tempi posto che in esito alla pubblicazione del disciplinare gli operatori economici sono chiamati immediatamente a presentare un'offerta, senza che vi sia una fase prodromica che impone agli stessi un passaggio iniziale di manifestazione di interesse (ossia richiesta di invito): ciò nel pieno rispetto dei principi di garanzia della qualificazione dell'operatore economico, posto che siffatta fase viene semplicemente concentrata in un unico momento senza fasi intermedie che comportano una duplicazione di attività ed un allungamento dei tempi necessari per addivenire all'individuazione dell'appaltatore;
- nella procedura aperta è garantita la più ampia possibilità di partecipazione a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'Amministrazione, compreso l'attuale appaltatore senza limitazione alcuna e in condizioni di assoluta parità e con la possibilità di apertura ad un'ampia platea di potenziali partecipanti alla procedura di gara;

visto che il Servizio di merito precisa che la L.p. 2/2020 e s.m. al suo art. 2, comma 1 come da ultimo modificato prevede la possibilità, per l'affidamento tra l'altro di servizi di importo pari o superiore alle soglie europee di ricorrere alla procedura negoziata di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, previa pubblicazione dell'avviso d'indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto del criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da Covid-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati, ipotesi che nel caso di specie non è configurabile; pur tenendo conto di quanto previsto dall'art. 2, comma 1 di cui sopra, si ritiene opportuno procedere all'affidamento del servizio medesimo ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per i motivi sopraindicati, nel rispetto quindi del principio della concorrenza e della partecipazione alle gare pubbliche, allo scopo di garantire la massima apertura al mercato con possibilità di partecipazione di tutti gli operatori economici del settore interessati in condizioni di parità, anche tenuto conto delle caratteristiche del servizio in oggetto;

posto che il Servizio Gestione fabbricati nelle sue note di cui sopra precisa che intende utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli artt. 16 e 17 della L.p. 2/2016 e s.m. ed al Decreto del Presidente della Provincia 21 ottobre 2016 n. 16-50/Leg, essendo il servizio oggetto di gara caratterizzato dall'alta intensità di manodopera, tenuto anche conto di quanto previsto dalla L.p. 2/2020;

preso atto che il criterio inoltre dell'offerta economicamente più vantaggiosa

risponde sia al preciso dettato normativo richiamato sia all'esigenza di valutare le offerte presentate non solo in base ai parametri di convenienza economica ma anche e soprattutto sulla base di elementi qualitativi relativi alla proposta gestionale legata al tema delle clausole sociali ed alla capacità gestionale indicata nel progetto proposto dai partecipanti di gara; tale criterio consente di valorizzare alcuni aspetti differenti dal prezzo a vantaggio di scelte premianti la qualità delle offerte atteso che pur essendo il prezzo un elemento imprescindibile, esso riveste solo una parte minore del punteggio complessivo. Saranno infatti attribuiti complessivamente 100 punti di cui 85 per l'offerta tecnica e 15 per l'offerta economica, anche alla luce di quanto previsto all'art. 17 della L.p. n. 2/2016 e s.m. che impone l'attribuzione di un peso massimo pari al 15% per l'offerta economica nei servizi ad alta intensità di manodopera;

considerato che, rispetto all'offerta tecnica, nell'elaborazione dei singoli elementi di valutazione e nell'attribuzione dei relativi punteggi sono stati individuati gli elementi qualificanti per una progettazione gestionale anche con riguardo all'aspetto della clausola sociale relativa ai lavoratori svantaggiati; la suddivisione degli 85 punti è molto dettagliata e tesa a valorizzare gli elementi fondamentali in grado di garantire la migliore qualità del servizio reso al fine di assicurare l'individuazione di quella proposta che ottenga il miglior rapporto costo-qualità applicato alla peculiare tipologia di servizio in gara;

accertato che il Servizio di merito ritiene di non poter fare ricorso a criteri esclusivamente matematici, essendo necessaria nella maggior parte dei casi una valutazione di tipo discrezionale da parte della Commissione tecnica;

considerato che, con riferimento all'offerta tecnica, la suddivisione degli 85 punti dell'offerta tecnica, per come proposta dal Servizio Gestione fabbricati, è stata effettuata tra due diverse parti; nello specifico la proposta dell'articolazione dell'offerta tecnica è così strutturata:

a) <b>Progetto gestionale sociale:</b> punteggio massimo 40	
<b>Programma di gestione tecnico-organizzativa del servizio e di una proposta di inserimento lavorativo adeguato alle caratteristiche dei soggetti svantaggiati, specificando:</b>	
ELEMENTI	Max
<b>a.1)</b> Illustrazione delle modalità di accoglienza e di collocazione dei lavoratori	<b>10</b>
<b>a.2)</b> Illustrazione della metodologia di accompagnamento e sostegno del lavoratore nello svolgimento delle mansioni affidate ed in particolare nelle fasi iniziali	<b>10</b>
<b>a.3)</b> Illustrazione del piano di formazione ed addestramento a favore dei lavoratori, in particolare senza pregressa esperienza in mansioni analoghe	<b>5</b>
<b>a.4)</b> Illustrazione della modalità con le quali si intende garantire un adeguato monitoraggio del progetto individualizzato	<b>10</b>
<b>a.5)</b> Illustrazione di ulteriori elementi che garantiscano la piena integrazione sociale dei lavoratori	<b>5</b>

b) <b>Merito tecnico-organizzativo:</b> punteggio massimo 45	
<b>Programma gestionale del servizio di custodia e pulizia e aspetti tecnico organizzativi:</b>	
ELEMENTI	Max

<p><b>b.1)</b> Indicazioni delle qualità professionali del Coordinatore individuato dall'offerente a supporto delle persone svantaggiate, intesa come possesso di titoli professionali ed esperienza professionale in analoghe mansioni di supporto ed inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate a cui saranno attribuiti i seguenti punti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. oltre 5 anni di esperienza con Diploma di laurea (di durata almeno triennale), punti <b>10</b></li> <li>2. da 2 a 5 anni di esperienza con Diploma di laurea (di durata almeno triennale), punti <b>5</b></li> <li>3. oltre 5 anni di esperienza con Diploma di maturità, punti <b>2</b></li> </ol>	<b>10</b>
<p><b>b.2)</b> Formulazione di una proposta innovativa delle prestazioni richieste dal capitolato, con particolare riferimento al servizio di cambio monete</p>	<b>15</b>
<p><b>b.3)</b> Formulazione di una proposta innovativa delle prestazioni mediante rilevazione automatica delle presenze del personale addetto</p>	<b>15</b>
<p><b>b.4)</b> Formulazione di un piano dettagliato delle attività inerenti i servizi oggetto di affidamento e articolazione dell'orario di lavoro, garantendo la custodia dei bagni pubblici, durante le operazioni di pulizia del bagno autopulente così come specificato dal capitolato</p>	<b>5</b>

considerato che, al fine dell'attribuzione del punteggio ai singoli elementi dell'offerta tecnica, la Commissione procederà come segue:

- per il sotto elemento b.1 l'attribuzione dei punteggi avverrà in maniera matematica. Si procederà successivamente alla riparametrazione del punteggio stesso, assegnando all'offerta che ha conseguito il maggior punteggio il massimo dei punti previsti ed alle altre offerte un punteggio proporzionale;
- per tutti gli altri sottoelementi (a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b.2, b.3, b.4), che comportano una valutazione discrezionale, l'attribuzione del punteggio avverrà assegnando a ciascuno di essi, da parte di ogni membro della Commissione, un coefficiente iniziale compreso tra 0,0 e 1,0 e il relativo giudizio. Per ogni sottoelemento si procederà successivamente a trasformare la media dei coefficienti dei singoli Commissari in coefficienti definitivi, riportando al valore 1 la media più alta tra le offerte ricevute e proporzionando a tale media massima le altre medie (prima riparametrazione). Una volta attribuito il coefficiente definitivo a ciascun sottoelemento, il punteggio viene assegnato allo stesso moltiplicando il coefficiente definitivo medesimo per il punteggio massimo fissato per il sottoelemento considerato;

rilevato che, nella proposta del Servizio di merito, una volta attribuito il punteggio complessivo alla singola offerta tecnica, si procede alla seconda riparametrazione del punteggio stesso: all'offerta che ha conseguito il maggior punteggio viene assegnato il massimo dei punti previsti per l'offerta tecnica (85), mentre alle altre offerte viene attribuito un punteggio proporzionale; la possibilità di procedere alla riparametrazione è prevista allo scopo di riallineare i punteggi attribuiti all'offerta con i punteggi stabiliti per l'elemento di partenza; in assenza della riparametrazione infatti si correrebbe il rischio di alterare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione, inoltre permette di valorizzare la migliore offerta tecnica e consente l'individuazione da parte dell'Amministrazione dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, anche in considerazione del fatto che all'offerta economica migliore viene attribuito il punteggio massimo di 15 punti;

preso atto che rispetto all'offerta economica si rinvia al D.P.P. n. 16-50/Leg. di data 21.10.2016 in tema di criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera che fissa delle formule automatiche per la valutazione del prezzo. Tale formula tiene conto della tipologia del servizio e del punteggio complessivamente riservato alla parte tecnica ed alla parte economica dell'offerta in funzione della necessità particolarmente sentita dal legislatore di contemperare la premialità ai ribassi eccessivi con l'esigenza di tutela dei diritti dei lavoratori impiegati nei servizi;

considerato che, esaminate le Linee Guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate con deliberazione dell'A.N.A.C. 21 settembre 2016 n. 1005, il Servizio di merito ritiene che i criteri e le modalità di valutazione delle offerte tecniche ed economiche sopra indicate siano coerenti con le stesse in

ragione del fatto che gli elementi di valutazione sono tutti connessi al servizio posto in gara e alle sue caratteristiche intrinseche e funzionali e alle modalità di erogazione del servizio;

preso atto pertanto, alla luce di tutto quanto sopra, che il Servizio di merito ritiene opportuno procedere con una procedura aperta, con tempi di pubblicazione del disciplinare pari ad almeno 30 giorni, in quanto si considera tale termine congruo rispetto alle esigenze di speditezza della procedura (tenuto conto che non si prevedono sopralluoghi obbligatori per le imprese partecipanti, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 7, comma 2 quater della medesima L.p. 2/2020) ed al contempo sia compatibile con la possibilità per le imprese di elaborare un'offerta adeguata sia dal punto di vista tecnico che economico;

dato atto che il subappalto non è ammesso per le motivazioni di cui alle note del Servizio Gestione fabbricati sopra citate, che saranno dettagliate nella successiva determinazione del medesimo Servizio;

considerato che, come già sopra specificato, l'art. 32 della L.p. n. 2/2016, tenuto conto altresì della deliberazione della Giunta provinciale 25 settembre 2020 n. 1431, detta disposizioni finalizzate alla tutela del lavoro negli appalti pubblici, soprattutto per quelli ad alta intensità di manodopera. Nello specifico il comma 4 sexies rende obbligatorio l'inserimento della clausola sociale di cui al comma 4 in tutti gli atti di gara relativi ad appalti ad alta intensità di manodopera, mentre il comma 4 septies prevede un'esame con Organizzazioni sindacali e rappresentanze degli imprenditori, al fine di individuare gli effetti sulla dimensione e la qualità dell'occupazione derivanti dalle scelte relative ai servizi in appalto ad alta intensità di manodopera;

preso atto che con nota prot. n. 277953 di data 22 ottobre 2021 del Servizio Gestione fabbricati sono state informate le Organizzazioni sindacali e le rappresentanze delle categorie imprenditoriali della gara in essere, dell'applicazione della clausola sociale di cui al comma 4, delle principali informazioni relative all'appalto, rimanendo nel contempo a disposizione per ulteriori delucidazioni e che alla data di scadenza del termine fissato non è pervenuto alcun elemento di risposta o osservazione;

preso atto che il Servizio competente, nelle note di cui sopra, propone di inserire nel disciplinare di gara, al fine di garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento del servizio, le seguenti clausole:

- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valutata idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara;
- non aggiudicare il servizio nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione e nel caso le offerte economiche siano superiori all'importo di gara;

rilevato altresì che il Servizio di merito precisa che, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Solo se poi gli stessi punteggi parziali di prezzo e offerta tecnica saranno anch'essi uguali, si procederà con sorteggio in seduta pubblica;

preso atto che, come riferito dal Servizio di merito nelle note citate, la documentazione di gara è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare di data 29 gennaio 2021 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti";

ritenuto che, ai sensi dell'art. 113-bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il termine di pagamento è fissato dall'Amministrazione comunale nel Capitolato speciale di appalto. Tale termine è giustificato dalle ragioni di seguito indicate: adempimenti legati ad obblighi di legge in materia fiscale, contabile, inventariale, di verifica della regolarità contributiva dei beneficiari e della posizione degli stessi in merito a cartelle esattoriali; sospensione dei pagamenti in determinati periodi dell'anno dovuta alle operazioni di chiusura contabile dell'esercizio finanziario; carenza di liquidità degli Enti erogatori della finanza locale; prolungamento dei tempi di incasso delle entrate comunali dovuti a dilazioni e rateizzazioni degli incassi;

preso atto altresì che il Servizio di merito precisa che l'affidamento in oggetto è inserito da ultimo nella programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo ≥ 40.000,00 euro (biennio 2021-2022) parte integrante del Piano Esecutivo di Gestione 2021;

ritenuto, nel merito, di aderire alle proposte del Servizio Gestione fabbricati per come sopra indicate, perché consentono di premiare le offerte che meglio rispondono alle esigenze dell'Amministrazione, garantendo una fornitura di beni pienamente confacenti alle

necessità pur nella ricerca del contenimento della spesa;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23;
- la Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (e relativi atti attuativi);
- la Legge provinciale 23 marzo 2020 n. 2;
- le note del Servizio Gestione fabbricati del 3 novembre 2021 prot. n. 288111 e dell'11 novembre 2021 prot. n. 296508 e relativi allegati;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, nonché della lettera a) del punto 7 del dispositivo della propria deliberazione 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2021-2023;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, per consentire l'immediato avvio della procedura di gara secondo tutto quanto meglio specificato nelle premesse in apertura del presente atto;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;  
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

#### d e l i b e r a

1. di approvare gli indirizzi per la definizione della procedura di gara per l'appalto del servizio di custodia e pulizia dei bagni pubblici siti in via Torre Vanga n. 13 e dell'autopulente adiacente in conformità ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) del Ministero dell'Ambiente (D.M. 29.01.2021) aderendo integralmente alle proposte del Servizio Gestione fabbricati così come esposte in narrativa del presente atto;
2. di dare atto che con determinazione dirigenziale del Servizio Gestione fabbricati si stabilirà di

procedere all'affidamento dell'appalto del servizio di custodia e pulizia dei bagni pubblici siti in via Torre Vanga n. 13 e dell'autopulente adiacente in conformità ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) del Ministero dell'Ambiente (D.M. 29.01.2021) mediante procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, prevedendo, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2;

3. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m..

//

LA SEGRETARIA GENERALE  
f.to Moresco

IL PRESIDENTE  
f.to Stanchina

---

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

---

### ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI SITI IN TORRE VANGA N. 13 E DELL'AUTOPULENTE ADIACENTE IN CONFORMITÀ AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE (D.M. 29.01.2021). FISSAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA. IMPORTO PRESUNTO PER 7 ANNI EURO 908.463,92 DI CUI EURO 76.475,00 PER ONERI COVID (ONERI FISCALI ESCLUSI).

---

#### Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 7

**Favorevoli:** n. 7 (Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Facchin, Franzoia, Maule, Panetta)

**Contrari:** n. 0

**Astenuti:** n. 0

Trento, addì 22.11.2021

La Segretaria Generale  
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta n. 316 / 2021**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI SITI IN TORRE VANGA N. 13 E DELL'AUTOPULENTE ADIACENTE IN CONFORMITÀ AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE (D.M. 29.01.2021). FISSAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA. IMPORTO PRESUNTO PER 7 ANNI EURO 908.463,92 DI CUI EURO 76.475,00 PER ONERI COVID (ONERI FISCALI ESCLUSI).

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 16 novembre 2021

Servizio Appalti e partenariati  
La Dirigente  
dott.ssa Claudia Zanella  
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta. 316 / 2021**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI SITI IN TORRE VANGA N. 13 E DELL'AUTOPULENTE ADIACENTE IN CONFORMITÀ AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE (D.M. 29.01.2021). FISSAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA. IMPORTO PRESUNTO PER 7 ANNI EURO 908.463,92 DI CUI EURO 76.475,00 PER ONERI COVID (ONERI FISCALI ESCLUSI).

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali  
La Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 17.11.2021